

## Topovoto Ratin

decente  
così così

indecente  
'na schifezza

# Radio Carcere

www.radiocarcere.com

COLPEVOLE Riccardo Arena & Co.

Dopo l'indulto le carceri si sono ripopolate di 8000 persone. 1000 ogni mese. Oggi siamo a quota: 42.098 detenuti. Poco meno dei limiti stabiliti dalla legge.

**Senza riforme sul sistema delle pene, entro un anno e mezzo sarà di nuovo sovrappopolato**

## il rovescio del diritto

SE TELEFONANDO 1. GLI ARTICOLI DEL DDL MASTELLA APPROVATO ALLA CAMERA E IN ATTESA AL SENATO

### Intercettazioni, le norme della falsa riforma

#### IL TOPOVOTO

**DDL: MASTELLA SULLE INTERCETTAZIONI**  
**PRIVACY: NON TUTELATA**  
**ABUSI: CONSENTITI**  
**PENA: 30 MILA EURO**  
**P.M.: CONTENITI**  
**GIORNALISTI: CONTENITI**  
**CITTADINI: INTERCETTATI**  
**VOTO: ■■■■■**

Il 17 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 1638 in materia di «intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine». Ora si attende l'approvazione del Senato. La riforma ha l'obiettivo di tutelare il diritto alla riservatezza, evitando la pubblicazione di atti di indagine soprattutto se relativi a persone estranee al procedimento. Radio Carcere ha deciso di pubblicare gli articoli 1 e 21, che prevedono i divieti di pubblicazione e le relative sanzioni.

Articolo 1: (modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

1) All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari

ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di mi-

sure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto

Art. 21. (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Art. 379-bis - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno. Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti: «Art. 617-septies - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in mate-

ria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) all'articolo 684: 1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

SE TELEFONANDO 2. L'EQUILIBRIO TRA SEGRETO E INFORMAZIONE ■ DI GIOVANNI BUTTARELLI

### Dall'Authority più domande che risposte

Il ddl su intercettazioni e atti giudiziari torna a farci riflettere anche sulla normativa e la giurisprudenza europea su privacy e diritti dell'uomo, rispetto alle quali occorre mettersi pienamente in linea. Senza entrare nel merito delle delicate scelte del Parlamento su complessi istituti va ricordato che vi è una domanda crescente di chiarezza nei rapporti tra informazione e raccolta della prova nel processo. Sinora, ricercare un equilibrio al riguardo non è stato facile, in un Paese che registra ampi scarti tra realtà e norme vigenti, anche negli ultimi due anni di cronache giudiziarie. Oggi, tra cittadini e operatori giudiziari e dell'informazione, pochi sono soddisfatti per un quadro incerto e anomalo rispetto a quello europeo. Il processo è già una prima pena; eccessi mediatici aggiungono a volte altri patimenti agli interessati.

Il legislatore è chiamato a far quadrare il cerchio, ad armonizzare esigenze conciliabili in un Paese che vuole crescere: valorizzare le regole secondo cui il materiale probatorio - sempre più delicato, con nuove tecnologie e dossieraggi - serve anzitutto a formare il convincimento nel processo più che ad anticiparlo fuori le aule giudiziarie; tutelare di più dignità e identità personale delle persone coinvolte, specie dei non indagati. Un lavoro attento su questi punti non danneggerà né il processo, né un'incisiva informazione sui fatti di interesse pubblico. A scelte legislative chiare devono però corrispondere precetti tecnicamente solidi, che reggano alla prova dei fatti e a prassi elusive, senza produrre nuove ambiguità. Oggi c'è scarto tra ciò che il cittadino comune ritiene riservato e ciò che in realtà non lo è. Equivoci vengono anche dalla distinzione tra pubblicazione di «atti» e cronaca sul «contenuto»: è bene prevenirne altri, avendo chiaro l'intero qua-

dro degli atti (relativi non solo a conversazioni, tabulati e misure cautelari) cui estendere o meno il divieto di pubblicazione del «contenuto».

Che rapporto intercorrerà nella prassi tra divieto di pubblicare il «contenuto» di un atto e cronaca che ne cita la sostanza indirettamente? Quali altri passi in avanti, anche deontologici e non solo nell'informazione (si pensi all'interessante tema dell'attività difensiva svolta diffondendo legittimamente notizie) si potrebbero fare per valorizzare l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, posta non per tutelare segreti investigativi, ma per tutelare gli interessi? C'è qualche altra soluzione condivisa per rendere più concreta (al di là di quanto può derivare da sanzioni oggetto di discussione nella natura, nell'efficacia e nei tempi per l'applicazione) una tutela

(non necessariamente inibitoria, né ritorsoria) dell'immagine delle persone lese, specie se vittime o estranee al reato, eventualmente lavorando anche sugli attuali diritti di rettifica? Circa altri temi (stralci anticipati, trascrizioni filtrate di materiale irrilevante; archivi riservati), il ddl pone scommesse che vale la pena di fare, ma che saranno vera «regola» se ci sarà un connesso intervento sulla sicurezza di diversi database, una forte iniezione di correttezza e fiducia e una cultura più sedimentata di rispetto della persona.

Segretario generale dell'Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali

#### The Winner is

La pantegana d'oro della settimana va a Giuseppe Galante, col 82% dei voti. Segue il Consiglio nazionale forense col 15% e il Dap che si ferma al 3%.

SE TELEFONANDO 4. L'INUTILE PROVVEDIMENTO VOLUTO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ■ DI EMILE

### Invece delle leggi, occorre cambiare la mentalità di chi le applica

La Camera approva. Il ddl n. 1638 ha superato il primo ostacolo. Ora l'aspetta il secondo ramo del Parlamento. Un disegno di legge importante. Ambizioso. «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti». Così il titolo. Due gli obiettivi. Il primo è «di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta Costituzionale repubblicana (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950». Così l'incipit della relazione. Parole pesanti. Parole che rimarranno tali. Il secondo. Limitare l'abuso dello strumento captativo, limitandolo ai soli casi in cui è indispensabile ai fini dell'indagine. Da stolti pensare che questo articolato possa porre rimedio allo scempio che il connubio media-giustizia fanno della riservatezza, nascondendosi dietro al diritto

di comunicare. Da stolti pensare che l'abuso delle intercettazioni si arresti. Tante norme, tanto fumo, nessuna sostanza. L'articolo 1 stupisce. È lui che si assume il compito di evitare che gli atti d'indagine finiscano sui giornali o vengano letti dagli anchorman. Al suo interno norme dedicate a vietare la pubblicazione degli atti del processo. Divieti facilmente eludibili. A tale scopo un legislatore schizofrenico ha coniato i commi 3 e 7. Questi autorizzano la pubblicazione di ciò che negli altri commi è vietato. Il comma 3 autorizza la pubblicazione di quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare. Provvedimento che, per una ormai consolidata prassi positiva, non è un altro che un collage degli atti d'indagine. Inutile di conseguenza il comma 1 che ne vieta la pubblicazione. Divieti che, quando non sono eluditi, sono sottoposti a sanzioni che non scoraggiano la pubblicazione, ma la incentivano. Un'ammenda punisce la pubblicazione. Il giornalista se la cava oblando. Termine tecnico che sta ad indicare che

con un esborso di denaro si cancella tutto. La somma necessaria per il miracolo: circa trentamila euro. Irrisoria per quotidiani e periodici. Ridicola per le televisioni. Le altre norme inutili. Sarebbe ipocrita perdere tempo nell'analisi. Un articolato che ha ceduto alle pressioni delle corporazioni. Gli atti d'indagine costituiscono una linfa a cui i mass media non possono rinunciare. Il pezzo si compila pubblicando quello che gli inquirenti hanno scoperto. Le indagini ultimamente sembrano orientate al clamore mediatico, piuttosto che al risultato processuale. La scelta del soggetto da intercettare non sembra sia dettata dalla connessione con una ipotesi di reato, ma dall'altisonanza del nome. Legge complessa, inutile che non produrrà nessun risultato. L'abuso dello strumento captativo rimarrà tale. Così come la trasformazione delle cancellerie delle procure in agenzia di stampa. Ma d'altronde non sono le norme che devono essere cambiate, ma la testa, la cultura giuridica, di chi le gestisce.

st'ultimo, se titolare dell'utenza intercettata, è la previsione, in astratto, del diritto di essere avvisato al termine delle indagini - quindi ad anni di distanza - dell'avvenuta intercettazione (del cui contenuto non può venire a conoscenza), e della facoltà di richiederne la distruzione (senza alcuna garanzia sull'esito della richiesta).

Tale diritto di informazione tuttavia non è assoluto e subisce delle deroghe. L'avviso non è dovuto quando: 1) il titolare dell'utenza intercettata è indagato per reati connessi o in procedimenti collegati (e nulla impedisce che proprio dalle intercettazioni emergano indizi di un diverso reato a carico del titolare del telefono); 2) le intercettazioni sono state disposte in procedimenti per determinati reati (quelli contestati nel 99% dei casi in cui si utilizzano le intercettazioni), tra i quali l'associazione a delinquere, che viene sempre contestata dalle Procure (vedi Vallettopoli) per poter intercettare; 3) risulta che l'utenza è stata utilizzata (anche occasionalmente, anche una volta soltanto e per comunicazioni che non rilevano per l'indagine), da qualche indagato; 4) anche una soltanto delle comunicazioni intercettate è stata acquisita nel procedimento (in questo caso, l'avviso è inutile, arriverà a mezzo dalla stampa); 5) l'intercettazione è stata disposta per la ricerca del latitante (ad esempio l'intercettazione di tutte le comunicazioni di parenti, amici, o semplici conoscenti del latitante). Come si può ben comprendere, la garanzia è destinata a rimanere sulla carta, perché le eccezioni al diritto a ricevere l'informazione sull'intercettazione sono talmente ampie da costituire la regola generale. Anche sotto tale profilo, pertanto, così come per moltissimi altri aspetti, il disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati risulta largamente insoddisfacente.

\*AVVOCATO



#### LA PENA PER I SETTANTENNI

Cara Radio Carcere sono uno dei cosiddetti internati nella colonia agricola di Isili. Mi piacerebbe che dai vostri microfoni si spiegasse il senso della misura di sicurezza detentiva. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse che senso ha questa misura nei confronti di persone ultra settantenni, pensionati, con ovvi e gravi problemi di salute, che tra l'altro non si sono macchiati di reati di sangue. Che senso ha l'internamento nei confronti di una persona che lavora, che ha già scontato l'intera pena inflitta? Dicono che la misura di sicurezza detentiva non è carcere. Beh, chiedo: che significa stare chiusi in una cella per 20 ore al giorno? Che significa poter uscire da quella cella solo per fare l'ora d'aria? La verità è che io internato sono più ristretto di un carcerato, perché non ho liberazione anticipata, non ho un fine pena, non ho un domani. Il mio, come quello dei miei compagni, è un ergastolo in

bianco. Perché nel corso della misura di sicurezza detentiva, non controllano se in concreto esiste la nostra, ipotetica pericolosità? Ora come nella colonia agricola di Isili, sono arrivati altri quattro poveracci e nessuno, nessuno di loro è andato a finire sui giornali per aver fatto qualcosa di grave. Inizio a capire cosa significhi per lo Stato: persona socialmente pericolosa.

Ugo Colonia agricola di Isili in Sardegna

#### PREFERISCO MORIRE

Cara Radio Carcere, sono un detenuto che nella vita ha fatto molti sbagli, per questo la mia condanna è l'ergastolo. Sono in carcere da sedici anni, sedici anni senza mai poter uscire. In questi anni la mia famiglia mi è stata molto vicino, ma ormai vedo nei loro occhi sfiducia perché pensano che non uscirò mai da qui. Qui in carcere lavoro, faccio l'aiuto cuoco. Nel frattempo i miei figli sono diventati grandi e i miei nipoti, ormai adolescenti,

mi fanno capire che la mia vita è passata senza accorgermi di essere diventato nonno. Io vengo da Napoli, dai quartieri spagnoli dove vige la

legge della forza e dove molti giovani iniziano a delinquere senza capire a cosa vanno incontro. È quello un mondo con le sue regole, e tra queste

quella per cui o si ammazza o si finisce ammazzato. Un circolo vizioso difficile da spiegare, ma dove io non mi ci riconosco più. Vorrei essere un esempio per far comprendere a quei giovani che da quella vita si esce o sconfitti, ammazzati o alla meglio si finisce in carcere. La malavita a Napoli continuerà ad esistere e questo mio appello non servirà, ma se anche un solo giovane cambierà strada e sceglierà la via legale quello sarà un buon inizio. Dal canto mio, non so più cosa fare. Se devo rimanere in carcere per tutta la vita allora preferisco morire. Aiutatemi se potete grazie.

Giovanni Rebbibia

#### LONTANO DALLA FAMIGLIA

Egregio Arena, le scrivo perché anche io sono uno dei tanti detenuti costretti a scontare la propria pena in un carcere lontano dalla propria famiglia. Prima ero detenuto nel carcere di Pavia e può immaginare le difficoltà per fare i colloqui che hanno af-

## la pantegana d'oro

I candidati di questa settimana sono:  
**Il Codacons**, che non è una marca di preservativi, ma un'associazione che tutela i consumatori e tutela soprattutto se stessa autofinanziandosi con le costituzioni di parte civile. Purtroppo può accadere che i soldi ottenuti in questo modo vengano sottratti alle vere vittime.  
**Livia Turco**, ministro della Salute, che di fronte all'indecenza dell'Opg di Aversa l'unica cosa che sembra aver fatto è dare una consulenza a Marco D'Alema, fratello di Massimo.  
**L'avvocato Paola Severino di Benedetto**, professore di diritto penale (e non di procedura penale) all'Università "Luiss" di Roma, che nel corso della puntata di Porta a Porta del 26 marzo 2007 ha affermato: «La legge sancisce l'assoluta inutilizzabilità di intercettazioni che non riguardano comunque persone che non sono sotto indagine. Almeno uno dei due soggetti intercettati deve essere sotto indagine». Purtroppo il codice di procedura penale prevede che non è necessario essere indagati per essere intercettati.

vota il vincitore su [www.radiocarcere.com](http://www.radiocarcere.com)

frontato i miei famigliari. Poi la mia compagna ha trovato un lavoro e si è trasferita a Bologna, insieme a nostro figlio. Così, per poterli vedere, due anni fa ho iniziato a chiedere di essere trasferito nel carcere di Bologna. La risposta è stata negativa a causa del sovrappopolamento che c'era prima dell'indulto. Fatto l'indulto, però, ho ripreso coraggio. Non ne potevo beneficiare direttamente ma indirettamente sì. Così ho presentato nuove istanze al Dap per poter essere trasferito nel carcere di Bologna. Ma nulla... silenzio... Silenzio fino a quando, nell'aprile del 2006 mi trasferiscono, ma non a Bologna, bensì nel carcere di Siena. Da quel giorno non ha fine la mia pena. Sono stanco, veramente stanco, oltre alle sofferenze della detenzione dobbiamo subire questa pena in più che è la lontananza dalla nostra famiglia. Non chiedo la libertà, né benefici di legge, chiedo solo di scontare la mia pena in un carcere vicino alla mia compagna e a mio figlio.

Gennaro Carcere di Siena